

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLVIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 9 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **FINOCCHIARO**

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	2008	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori MAJER ed altri: Equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle sopresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (5010)	2008	
PRESIDENTE	2008	
BRONZUTO	2008	
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	2008	
FINOCCHIARO, <i>Relatore</i>	2008	
Senatore Russo: Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4968)	2009	
PRESIDENTE	2009	
BRONZUTO	2009	
		ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 2009
		FINOCCHIARO, <i>Relatore</i> 2009
		LEVI ARIAN GIORGINA 2009
		VALITUTTI 2009
		TITOMANLIO VITTORIA e FUSARO; NANNINI ed altri; RACCHETTI ed altri: Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3630-4017-4318-B) 2011
		PRESIDENTE 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024
		BONEA 2021, 2024
		BORGHI 2014, 2024
		BRONZUTO 2014, 2020
		BUZZI, <i>Relatore</i> 2011, 2014, 2019 2020, 2021
		CAIAZZA 2014
		ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 2013, 2014, 2016 2017, 2019, 2020 2021, 2022, 2024
		FINOCCHIARO 2012, 2016, 2021
		NANNINI 2015
		NICOLAZZI 2024
		RACCHETTI 2015

	PAG.
RAMPA	2015, 2017, 2020, 2024
ROMANATO	2015, 2023
SAVIO EMANUELA	2015
SCIONTI	2013, 2021, 2022
SERONI	2022, 2023
TEDESCHI	2021, 2022
VALITUTTI	2013, 2015
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
ISGRÒ e TESAURO: Riconoscimento ai professori ordinari delle università e degli istituti di istruzione superiore del servizio prestato presso istituti di Stato con personalità giuridica (2943)	2025
PRESIDENTE	2025
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	2025
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	2025
SERONI	2025
Per la fine della IV Legislatura:	
PRESIDENTE	2025
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2026

La seduta comincia alle 16,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Giomo e Natta sono sostituiti rispettivamente dai deputati Bonea e Massucco Costa Angiola per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Majer ed altri: Equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle soppresses scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (5010).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa di senatori Majer, Schietroma e Morino: « Equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle soppresses scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e

marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B, della scuola media statale », n. 5010.

Il provvedimento al nostro esame è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 marzo 1968 e la V Commissione bilancio ha già espresso in merito parere favorevole.

Il relatore, onorevole Finocchiaro ha facoltà di svolgere la relazione.

FINOCCHIARO, *Relatore*. Vorrei raccomandare all'approvazione della Commissione questa proposta di legge dei senatori Majer ed altri che, praticamente, è un atto di giustizia nei confronti di quegli insegnanti tecnico-pratici i quali, provenienti dalle soppresses scuole di avviamento professionale, pur essendo muniti di titolo di studio dello stesso grado, non essendo stati inseriti nella tabella organica della scuola media statale, insegnano nelle scuole medie ricevendo, però, un trattamento economico inferiore rispetto a coloro che insegnano nella scuola media tecnica. Si tratta, quindi, di garantire eguale trattamento a detto personale che ha lo stesso titolo di studio e insegna le stesse materie di quello che ha svolto concorsi per l'insegnamento teorico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRONZUTO. Concordiamo con il provvedimento e preannunciamo sullo stesso il voto favorevole della nostra parte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, già favorevole in sede di esame della proposta di legge davanti alla Commissione competente del Senato, non ha che da confermarlo, concordando con le valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di diploma di scuola media di secondo grado, appartenenti ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori delle soppresses scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, sono collocati nel ruolo B dei professori diplomati della scuola media, a decorrere dal 1° ottobre 1968 e sono adibiti all'insegnamento delle applicazioni tecniche.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 MARZO 1968

Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti e poiché si tratta di articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Russo: Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Russo: « Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti », n. 4968, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato. Avverto che la V Commissione bilancio ha già espresso in merito parere favorevole.

FINOCCHIARO, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta di legge in esame che estende a coloro che insegnano in istituti di istruzione artistica gli stessi privilegi garantiti con la legge n. 603 e con la proposta di legge numero 4724.

Desidero, tuttavia, avvertire che questo provvedimento pur riguardando istituti che hanno struttura e finalità particolari, agevola anche gli insegnanti di materie di cultura generale, i quali sono immessi in ruolo senza avere conseguito l'abilitazione, determinando una notevole sfasatura che può compromettere l'atteggiamento del Governo e della Commissione nei confronti di altre categorie.

Per questo motivo, solo in considerazione dell'imminente termine della legislatura, raccomando l'approvazione della proposta di legge trasmessa dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALITUTTI. Con la deroga prevista alle norme generali vigenti per altri tipi di scuola per lo stesso tipo di personale, con la proposta di legge in esame si apre un varco alle richieste degli insegnanti.

PRESIDENTE. Le faccio notare, onorevole Valitutti, che nessun tipo di scuola si trova nelle condizioni degli istituti di istruzione artistica.

LEVI ARIAN GIORGINA. Sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

BRONZUTO. Nonostante le perplessità accennate dall'onorevole Finocchiaro, il mio

gruppo voterà a favore della proposta di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FINOCCHIARO, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame riguarda scuole a ordinamento speciale che non sono considerate scuole di secondo grado.

È ovvio che per insegnare determinate discipline, come l'arte del ferro battuto o l'arte della decorazione dei soffitti, non è possibile trovare insegnanti che abbiano la qualificazione accademica, per cui per queste categorie il provvedimento è opportuno.

Però, purtroppo, accanto a queste categorie è immesso nei ruoli anche personale che insegna materie di cultura generale, il quale potrebbe essere in possesso del titolo di abilitazione.

Comunque, poiché si tratta di un provvedimento straordinario, con questa riserva, sono favorevole alla sua approvazione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la riserva espressa dal relatore, rendo noto che gli istituti di istruzione artistica hanno caratteristiche particolari e che nella proposta di legge dei senatori Bellisario ed altri n. 4727 era stata prevista la estensione dei benefici anche agli insegnanti di questi istituti. Successivamente, essendo stato presentato il provvedimento al nostro esame, è stato eliminato qualsiasi riferimento all'istruzione artistica, per cui esso viene a colmare una lacuna nelle provvidenze a favore degli insegnanti.

PRESIDENTE. Interpretando il pensiero del relatore e del Governo, credo opportuno precisare che la Commissione può procedere all'approvazione del provvedimento in quanto gli istituti di istruzione artistica hanno caratteristiche particolari, e pertanto il provvedimento stesso non costituisce un precedente per altre scuole.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Occorre, inoltre, aggiungere che il beneficio per i non abilitati è previsto per quelle categorie che non hanno avuto la possibilità di ottenere l'abilitazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sono indetti concorsi per soli titoli, riservati agli insegnanti non di ruolo, compresi gli insegnanti d'arte applicata, negli istituti statali o paraggiati d'istruzione artistica, che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso con qualifica non inferiore a « distinto ».

Gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici che abbiano prestato servizio alle condizioni indicate nel precedente comma, possono chiedere di partecipare solo ai concorsi indetti rispettivamente per le Accademie di belle arti e per i licei artistici.

(È approvato).

ART. 2.

L'ammissione ai concorsi riservati previsti dalla presente legge è concessa per gli insegnamenti che i candidati hanno impartito con qualifica non inferiore a « distinto », negli anni indicati nel precedente articolo.

(È approvato).

ART. 3.

Per i suddetti concorsi saranno compilate singole graduatorie relative ad ogni materia o gruppo di materie impartite negli istituti di istruzione artistica.

Ai fini della inclusione nella graduatoria, i titoli di servizio prestato in qualità di assistente sono valutati per la metà rispetto ai titoli di servizio di insegnante.

Gli aspiranti che partecipano a diversi concorsi accettando una nomina decadono dalle graduatorie degli altri concorsi nonché da quelle compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Per l'immissione in ruolo, qualora vengano creati o modificati nuovi posti o cattedre, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sarà definita la corrispondenza fra i posti e le cattedre esistenti e quelli di nuova istituzione.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti le modalità per lo espletamento dei concorsi di cui all'articolo 1, nonché il numero delle cattedre e dei posti reperibili per l'applicazione della presente legge, previa detrazione dei posti e delle cattedre messi a concorso prima della entrata in vigore della legge medesima.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire cattedre e posti di insegnamento di ruolo negli istituti di istruzione artistica, quando essi abbiano funzionato nel triennio dal 1964-65 al 1966-67 per il numero delle ore stabilite dagli ordinamenti in vigore.

(È approvato).

ART. 5.

Il 50 per cento delle cattedre e dei posti di cui al precedente articolo sarà assegnato in base alla presente legge, il rimanente 50 per cento sarà riservato ai concorsi ordinari. Nel caso in cui le graduatorie, compilate per cattedre o posti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, non siano esaurite, il 20 per cento delle cattedre e dei posti di cui al precedente articolo sarà assegnato in base alla presente legge; il 40 per cento sarà riservato per l'esaurimento delle graduatorie compilate ai sensi della predetta legge 28 luglio 1961, n. 831, e il rimanente 40 per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

(È approvato).

ART. 6.

Coloro che, per insufficienza di cattedre, non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo per un quinquennio, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 3, per le cattedre e per i posti reperiti ai sensi dell'articolo 4, nel limite delle percentuali previste dall'articolo 5, all'inizio degli anni scolastici successivi.

Gli aspiranti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

(È approvato).

ART. 7.

La spesa necessaria all'attuazione della presente legge graverà sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e Fusaro; Nannini ed altri; Racchetti ed altri: Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3630-4017-4318-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e Fusaro, n. 3630; Nannini, Borghi, Miotti Carli Amalia, Armato, Colleselli, Dall'Armellina, Titomanlio Vittoria, Romanato, Canestrari, Girardin, Bertè, Radi, Isgrò, Patrini, n. 4017; Racchetti, Codignola, Magri, Moro Dino, Buzzi e Dall'Armellina, n. 4318: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1965, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media ».

La proposta di legge, già da noi approvata in un testo unificato nella seduta del 14 febbraio 1968, è nuovamente sottoposta al nostro esame per le modificazioni che sono state apportate dalla competente Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 marzo 1968.

Il relatore, onorevole Buzzi, ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

BUZZI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi!

Le modificazioni apportate dalla VI Commissione del Senato al testo già approvato dalla nostra Commissione riguardano sostanzialmente tre punti. Innanzitutto, viene introdotto il concetto di tre successive graduatorie. E, questo, per stabilire una precedenza nella immissione in ruolo. È un concetto che mi pare possa essere accettato perché mi sembra anche implicito nello svolgimento logico delle operazioni previste dalla legge n. 603 del 1966.

L'articolo 1 viene, pertanto, limitato a due categorie di concorrenti non previste dalla legge n. 603 originaria, e cioè i lettori di lingua italiana e gli altri, vale a dire a coloro che insegnano, essendo in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1 della legge n. 603, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, e sono allo stesso tempo egualmente forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali, agrarie e di chimica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, che regola l'ammissione agli esami di abilitazione per queste discipline che io ho ricordato.

Questo comma è uguale al testo che noi avevamo presentato con la proposta di legge Racchetti ed altri, e, tuttavia, l'articolo varia soltanto per due elementi: perché costoro vengono inclusi in una graduatoria che viene presa in considerazione, e viene utilizzata, dopo l'esaurimento della graduatoria di concorso di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e, per il fatto che non vengono ammessi coloro che hanno commesso vizi di forma nella domanda.

L'articolo 2 reintroduce il concetto originario della proposta di legge Racchetti ed altri. Cioè, vengono ammessi nella graduatoria nazionale prevista dagli articoli 1 e 4 della legge n. 603 coloro che hanno conseguito la abilitazione nell'agosto 1966, alla condizione che abbiano prestato almeno un anno di servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nel periodo compreso dal 1961-62 al 1966-67 incluso.

La nostra Commissione, come ricordano bene i colleghi, aveva stabilito che questi dovevano avere le condizioni di servizio previste dall'articolo 7 della vigente legge n. 603.

Si torna al testo della proposta di legge Racchetti dunque! Evidentemente, la VI Commissione del Senato ha ritenuto valide quelle osservazioni che avevano ispirato originariamente la proposta di legge; che, cioè, questi insegnanti si sono forniti della abilitazione nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore della legge e la sua concreta applicazione! Infatti, è noto che la legge n. 603 non ha ancora avuto concreta applicazione a tutt'oggi. E, nel corso di questo periodo di tempo, i citati docenti si sono egualmente presentati ad una sessione ordinaria di esami di abilitazione.

I colleghi che ricordano molto bene come su questo testo vi sia stata disparità di parere, hanno modo di apprezzare e valutare la scelta compiuta dall'altro ramo del Parlamento. Il relatore, nel dichiararsi favorevole alle modificazioni introdotte nell'articolo 1, non ha esitazioni a dichiarare anche il suo parere favorevole per quanto concerne l'innovazione, il ripristino cioè, del testo originario e, per lo meno, del concetto originario di cui all'articolo 2.

L'articolo 3 viene, per conseguenza, soppresso.

L'articolo 4 non há subito emendamenti nel testo approvato dalla nostra Commissione. L'articolo 5 — poi rivedremo il quarto del Senato — l'articolo 5, dicevo, del nuovo testo stabilisce che coloro i quali conseguiranno la abilitazione nella sessione riservata di esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, saranno inclusi in base al punteggio loro spettante, in una graduatoria nazionale operante dopo la graduatoria di cui all'articolo 1 della presente legge. Ritorna, quindi, sempre il concetto di voler stabilire tre successivi momenti di immissione in ruolo.

È importante, invece, considerare la soppressione dell'articolo 6 e dell'articolo 7. A proposito di questo, la VI Commissione del Senato ha accolto soltanto una delle preoccupazioni che avevano guidato la nostra Commissione nella valutazione che aveva fatto del problema. E, cioè, quella relativa al programma delle prove di esame, per il quale tutti, concordemente, avevamo auspicato una modificazione che lo rendesse soprattutto più rispondente ai programmi di insegnamento della scuola media ed ai caratteri specifici di questa scuola.

Infatti, l'articolo 4 del testo della VI Commissione del Senato, come si può rilevare, riprende il concetto da noi affermato all'ultimo comma dell'articolo 6 del testo approvato dalla nostra Commissione, abolendo la prova scritta di latino e la prova scritta di abilitazione tecnica.

Però, quel che è accaduto e che il vostro relatore rileva con profonda amarezza — perché ritrova in questa decisione della Commissione del Senato ripresa una linea di valutazione, un modo di considerare il problema che già era stato da noi giudicato in forma negativa quando venne rimandata al nostro esame la proposta di legge dei senatori Bellisario ed altri che è poi divenuta la legge n. 603! — ciò che suscita, voglio dire, questa mia amarezza, è la constatazione che non si è accettato il concetto di sessione speciale di esami di abilitazione. Concetto sul quale la nostra Commissione aveva trovato una sostanziale unanimità, perché esso era sostanzialmente implicito anche nel testo portato dal gruppo comunista, che pure respinse il tipo di soluzione successivamente votato dalla maggioranza, ma che accettava l'opinione fondamentale, che cioè per questa categoria di docenti: maestri di ruolo laureati, insegnanti non di ruolo della scuola secondaria, forniti della particolare anzianità di servizio,

si dovesse, doverosamente nei confronti della scuola, prima ancora che nei confronti delle esigenze e delle attese di questa categoria di persone, si dovesse, dicevo, prevedere una abilitazione che considerasse nel modo dovuto la esperienza didattica di questi docenti!

Mi trovo purtroppo per la seconda volta, e dico ciò con profondo dispiacere, nella condizione di dovere affermare che non vi sono alternative: o si rinuncia a un provvedimento che, allo stato attuale, non riguarda soltanto questo gruppo di insegnanti, o si accetta un emendamento che modifica lo spirito della proposta di legge Racchetti ed altri.

Con questo emendamento, infatti, si consolida in sostanza la legge n. 603 introducendovi il concetto di sessione riservata anziché speciale, per cui l'unica modificazione consiste nella abolizione della prova scritta di latino e di applicazioni tecniche.

Comunque, il provvedimento può essere approvato nel testo trasmesso dal Senato in quanto esso ammette la categoria dei lettori di lingua italiana e la categoria degli abilitati dell'agosto del 1966 e sopprime la prova scritta di latino.

È però necessario che la Commissione abbia la consapevolezza che il problema dei maestri laureati e degli insegnanti non di ruolo con anzianità di servizio rimane non risolto. Da ciò deriva che la sessione riservata di esami di abilitazione sarà disertata da numerosi maestri di ruolo laureati e da numerosi insegnanti non di ruolo, privando la scuola media dei benefici che avrebbe avuto se fosse stata concessa a questo personale la immissione in ruolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO. Se non fosse imminente il termine della legislatura, avrei proposto il rinvio del provvedimento al Senato, in quanto l'attuale testo modifica completamente lo spirito della proposta di legge.

Questa tendeva, anzitutto, ad ammettere ad una sessione speciale coloro che avessero raggiunto una determinata anzianità di insegnamento. Ora, non solo è stata soppressa questa disposizione, ma è stata data la precedenza a coloro che hanno conseguito l'abilitazione in data successiva alla approvazione della legge 25 luglio 1966, n. 603. Ciò significa che in realtà vi sono più graduatorie, e coloro che sono inclusi nella graduatoria hanno conseguito l'abilitazione nel 1966. In tal modo, si crea anche il grave preceden-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 MARZO 1968

te che l'abilitazione può essere considerata titolo per l'immissione in ruolo.

Inoltre, era stata prevista una sessione speciale ed era stato chiesto che i programmi fossero adeguati ai tipi di insegnamento praticati nella scuola media.

Nell'attuale testo non è prevista, invece, una sessione speciale e il Governo non è autorizzato a modificare i programmi. Per questo intendo presentare insieme con gli onorevoli Achilli e Codignola, il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare la legge: " Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media ",

invita il Ministro della pubblica istruzione a emanare decreti che modifichino i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e 24 ottobre 1967, n. 1127, per rendere i programmi previsti per gli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media adeguati ai tipi di insegnamento praticati nella predetta scuola ».

Mi auguro che la Commissione approvi questo ordine del giorno in cui è manifestata la nostra volontà di restare fedeli all'impegno assunto in precedenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare lo onorevole Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Io ritengo che non possiamo accettare il testo trasmesso dal Senato; che non possiamo, non dobbiamo accettare neppure la situazione coatta a cui si è riferito ora il collega onorevole Finocchiaro. Il Senato, sappiamo, lavorerà anche domani. Noi, già ieri, qui abbiamo rifiutato di approvare una norma contenuta in una proposta di legge che ci era stata trasmessa dal Senato. Ritengo che il nostro dovere sia quello di accettare le modificazioni migliorative, quelle che la Commissione riconosce come tali, proposte dall'altro ramo del Parlamento, ma di mantenere fermo l'accordo che raggiungemmo in questa sede sulla modificazione dell'articolo 7 della legge n. 603. Quell'accordo fu un accordo raggiunto da tutti i partiti qui rappresentati nell'atto in cui, implicitamente, si decise di accantonare la proposta di legge Nicolazzi-Borghesi n. 4106. È un accordo che costituisce un fondamento essenziale di questa proposta di legge.

Ora, se la VI Commissione del Senato ha modificato proprio le norme che si riferiscono

a quell'accordo, ha riformato in uno dei punti essenziali questa proposta di legge. Pertanto, io propongo che il Senato si assuma la responsabilità che ha. Il nostro dovere, dato che abbiamo ancora qualche ora di tempo a disposizione e dato che il Senato ha ancora il tempo e il modo di rivedere la sua posizione, è quello di restituire immediatamente il testo ripristinato alla responsabilità dei colleghi Senatori. Il Senato, poi, deciderà come vuole, ma noi abbiamo il dovere di modificare. Io faccio una proposta formale al riguardo!

SCIONTI. Dico francamente, a me stesso ed ai colleghi, che è con meraviglia che esaminino il testo della proposta di legge all'ordine del giorno! Mi sembra infatti — come ricordava ora l'onorevole Valitutti — che intercorse fra noi un certo accordo — che noi non accettammo soltanto perché peggiorativo rispetto ai nostri suggerimenti, ma non perché non fornisse un minimo di utilità! Noi ci siamo, cioè, trovati di fronte ad un'agitazione di dimensione nazionale, alla quale abbiamo preso parte. Abbiamo esaminato i problemi dei colleghi insegnanti, abbiamo discusso e siamo arrivati, dopo una vera battaglia anche qui in Commissione, al minimo rappresentato da un concorso speciale che abolisce la prova di latino scritto e una delle prove di italiano in materia di applicazioni tecniche. Ciò, per consentire un minimo di possibilità per i fuori ruolo di poter concorrere con una possibilità di riuscita a questo concorso.

Con il testo al nostro esame è stato tutto travolto! Praticamente si ritorna al vecchio disposto dell'articolo 7 della legge n. 603. Cosa che non è assolutamente concepibile.

Ora, io vorrei dire che se noi fossimo oggi ad una fase diversa della fine della legislatura non discuteremmo nemmeno: rinvierebbero tutto al Senato. Ma, anche se siamo alla fine della legislatura, io so che domattina il Senato si riunisce ancora!

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non si farebbe, però, in tempo! Tanto è vero che la riunione di domani mattina, che porta la chiusura al di là del previsto, perché doveva finire tutto oggi, è stata decisa proprio per avere altre 24 ore a disposizione al fine di completare l'iter di alcuni provvedimenti.

PRESIDENTE. Noi abbiamo qui alla Camera una procedura indubbiamente più dinamica, più vivace dell'altro ramo del Parlamento. Il testo in esame ci è arrivato soltanto ieri sera!

CAIAZZA. Signor Presidente! Devo dire che il testo approvato dalla nostra Commissione rappresentava uno sforzo onesto per risolvere il problema oggettivo della scuola italiana e rilevato dalla proposta di legge Nicolazzi-Borghi n. 4106. Perciò, ci dispiace che la VI Commissione del Senato non abbia colto il senso di questo nostro sforzo. Il concorso che è stato fissato dall'altro ramo del Parlamento pone, praticamente, di nuovo il problema della proposta di legge Nicolazzi-Borghi.

Quel che a me dispiace di più, è l'atteggiamento di certi commissari del Senato nei confronti di questa proposta di legge. A noi risulta che membri di quella Commissione hanno chiesto, con interrogazione al Ministro della pubblica istruzione, l'interessamento per un alleggerimento della situazione, ora, praticamente, votando questo provvedimento, hanno tolto essi stessi al Ministro detta possibilità.

Se noi approvassimo il testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, lo faremmo semplicemente *oborto collo*, come il male minore. Solo in questo spirito dichiaro di votare personalmente la proposta di legge all'ordine del giorno. Perché, infatti, se ci fosse anche una minima possibilità di rinviarla al Senato con la speranza di concluderne l'*iter*, voterei contro le modificazioni apportate.

BRONZUTO. Dobbiamo innanzitutto dichiarare inaccettabile il testo trasmesso dal Senato e, poi, dobbiamo muovere alcuni rilievi sul sistema di procedere nel lavoro parlamentare da parte della maggioranza! Perché, me lo consenta il rappresentante del Governo, io non so quale sia stata la posizione assunta al Senato, fino a che punto abbia sostenuto...

PRESIDENTE. I due rami del Parlamento sono autonomi, se lo ricordi!

BRONZUTO. Il Governo partecipa ai lavori in entrambi i rami del Parlamento!

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha fatto come ne « La pioggia nel pineto » di dannunziana memoria! Al Senato, infatti, si è arrivati persino a minacciare la rimessione in Assemblea come è stato fatto qui alla Camera per l'approvazione di certi provvedimenti.

BRONZUTO. Vuole dire che il Governo, cioè, ha fatto le stesse pressioni al Senato?

Perché, infatti, questa proposta di legge ritorna a noi molto, ma molto peggiorata rispetto al testo da noi approvato in precedenza. Innanzitutto, dall'articolo 1 vengono eliminati gli insegnanti « che siano esclusi

dalle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, per vizi di forma della domanda o della documentazione prodotta »!

BUZZI, *Relatore*. Sì, purtroppo quelli non sono più previsti!

BRONZUTO. L'altra cosa grave è la soppressione dell'articolo 3: « Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli si estendono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ».

C'è inoltre la istituzione delle tre graduatorie, per cui alcune categorie di insegnanti vengono danneggiate in quanto questi insegnanti vengono iscritti in graduatorie successive.

Ma, il fatto più grave, già qui ricordato da altri e che io non voglio sottolineare nel merito, è la esclusione degli insegnanti elementari, con la soppressione dell'articolo 6.

Non so qui, veramente, da quale concetto aristocratico si parta! La soppressione degli articoli 6 e 7 fatta dalla VI Commissione del Senato, per quegli insegnanti elementari laureati e per i non abilitati che hanno prestato servizio per quattro anni, dei quali noi chiedevamo l'inserimento in ruolo mediante una sessione speciale riservata, onde consentir loro di conseguire l'abilitazione, questa soppressione dicevo, è inconcepibile.

La maggioranza, che ha eluso i problemi sollevati dal mio gruppo, allorché fu approvata la legge n. 603 e che alla Camera aveva concesso a queste categorie di insegnanti una sessione speciale di abilitazione al fine della immissione nei ruoli, al Senato trova molto più comodo sopprimere detta disposizione.

Quante volte ho sentito dire dai democristiani che essi garantivano le posizioni dei loro colleghi senatori! Ecco, invece, che cosa dimostrano i fatti: essi danno un contentino ad alcune categorie di insegnanti, e poi al Senato modificano la loro posizione.

Concludo, dichiarando che il mio gruppo voterà contro questa proposta di legge, come ha già fatto in precedenza, in quanto essa tradisce gli interessi della scuola e di un notevole numero di insegnanti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Borghi. Ne ha facoltà.

BORGHI. Il testo trasmesso dal Senato, sopprimendo il concetto di abilitazione speciale, che per altro avevo avuto l'onore di sostenere insieme con l'onorevole Romanato, allorché fu discussa la legge n. 603, annulla qualsiasi effetto positivo per i maestri lau-

reati e per gli insegnanti non di ruolo con anzianità di servizio.

Il problema rimane, quindi, allo *status quo ante*, per cui dichiaro, a titolo personale, che voterò contro le modificazioni apportate dalla VI Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Savio Emanuela. Ne ha facoltà.

SAVIO EMANUELA. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Borghi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rampa. Ne ha facoltà.

RAMPA. Poiché nessuna legge ha fissato una data per l'espletamento delle abilitazioni speciali, chiedo al rappresentante del Governo se sia possibile rinviare i concorsi di abilitazione di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, a dopo la convocazione del Parlamento, al fine di rimeditare adeguatamente la questione.

Credo che, in tal modo, il problema possa essere risolto. Dichiaro, pertanto, che il mio voto dipenderà dalla risposta del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Romanato. Ne ha facoltà.

ROMANATO. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Borghi. Quando fu discussa la legge n. 603, fu presentato da alcuni di noi un emendamento con il quale si stabiliva l'abilitazione speciale e si prevedevano particolari facilitazioni: il Senato, anche allora, soppresse il riferimento all'abilitazione « speciale ».

Quando la scorsa settimana fu discussa la proposta di legge Racchetti ed altri avevo proposto, insieme con altri colleghi, che la prova consistesse in un esame orale, e, soltanto di fronte alle dichiarazioni del Governo, ritirai il mio emendamento.

Fin dal tempo della discussione della legge n. 603 avevo presentato un ordine del giorno — di cui non è stato tenuto alcun conto — nel quale si raccomandava che la esperienza didattica acquisita fosse presa in considerazione più della preparazione culturale.

Poiché il testo trasmesso dal Senato toglie tutti i benefici che erano stati concessi, dichiaro che voterò contro questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nannini. Ne ha facoltà.

NANNINI. Se il Governo desse la garanzia che i concorsi già banditi saranno rimandati a dopo la convocazione del Parlamento, saremmo più tranquilli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Racchetti. Ne ha facoltà.

RACCHETTI. Sono d'accordo con quanti sono rimasti perplessi e amareggiati dalle modificazioni apportate dalla VI Commissione del Senato alla proposta di legge al nostro esame.

Considerato, però, che il termine della legislatura è prossimo, la proposta di legge o è approvata nell'attuale testo o decade definitivamente, per cui invito i membri della Commissione a decidere se sia meglio non fare niente, o se sia meglio concedere agli insegnanti qualche beneficio.

PRESIDENTE. Prima di sentire il richiesto parere del Governo, penso mi sia consentito di dire, in chiusura di sessione dei lavori parlamentari, che quando fu approvato questo testo unificato delle proposte di legge dalla nostra Commissione, io fui tra i più soddisfatti che fosse stata trovata una soluzione, sia pure non completa e perfetta, ad un problema che ci era stato prospettato. Una soluzione, cioè, approvata da tutti, per la condizione in cui si trovano professori, docenti, insegnanti, e via dicendo. È inutile aggiungere, quindi, che anche il Presidente di questa Commissione è rammaricato di fronte al fatto che il testo che ci viene restituito dal Senato sia stato modificato in questo modo rispetto a quello in precedenza da noi predisposto.

Però, mi corre l'obbligo di richiamare qui la responsabilità di noi tutti come componenti della Commissione e di ciascuno di noi come parlamentari. Questa proposta di legge non ha più possibilità di tornare al Senato ed esservi approvata in tempo utile. O noi l'accettiamo così com'è stata modificata dall'altro ramo del Parlamento, oppure, come affermava poc'anzi l'onorevole Valitutti, addossiamo al Senato la responsabilità di quel che ha fatto! Il che, sul piano della soddisfazione, per così dire, personale, di ciascuno di noi, potrebbe anche essere una bella cosa, ma, in pratica...

VALITUTTI. Però faccio osservare che anche nel corso della discussione avutasi nella nostra Commissione venne espressa una precisa opinione!

PRESIDENTE. Siamo d'accordo! Comunque, malgrado anch'io sia tentato dal desiderio di prendermi questa soddisfazione, non posso pensare che la stessa soddisfazione possano provare coloro che vedrebbero sacrificate, da questa nostra decisione di stasera, le loro aspirazioni!

Quindi, ove non approvassimo questa sera stessa il provvedimento, nessuno dei nostri colleghi insegnanti avrebbe alcuna soddisfa-

zione. È una decisione responsabile che qui s'impone a noi tutti, una responsabilità che bisogna, purtroppo, assumere in certi momenti. In questo momento difficile, come per altri casi analoghi, si vede chi ne ha di più e chi, forse, di meno! Quindi, mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi commissari sulla decisione che stanno per prendere. Un certo vantaggio, per lo meno, alcuni nostri colleghi insegnanti l'ottengono. Altri, purtroppo, non l'ottengono, lo so, ma la situazione è questa. Io mi sono associato a voi nel dire che il Senato non ha fatto bene a modificare il testo nella formulazione che ci è stata trasmessa, ma non vorrei ora che la nostra presa di posizione significasse far dire alla categoria interessata: avreste potuto almeno salvare una parte di noi!

Mi sono permesso questo intervento perché mi è parso doveroso esprimere il mio personale punto di vista. D'altra parte, la cosa non può né deve costituire un precedente, anche perché noi stasera chiudiamo i lavori della quarta legislatura. Quindi, il mio vuole essere ed è un fatto circoscritto, di un parere da collega a colleghi.

Ma, sentiamo ora il parere del Governo.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io mi trovo nella posizione del rappresentante del Governo che ha seguito con amorosa cura tutto il travaglio e tutti gli sforzi che si sono fatti per arrivare ad un determinato testo. E, mi sono trovato nell'altro ramo del Parlamento, devo dire, di fronte ad una disuguaglianza di pareri, in una discussione nella quale sono emersi argomenti diversi e contraddittori, in contrapposizione ad alcuni argomenti che in questa Commissione erano stati sostenuti dagli intervenuti tanto brillantemente.

Però, vorrei cercare di convincere i colleghi ad un ridimensionamento della situazione. Se loro mi seguono produrrò quest'ultimo sforzo di fine legislatura.

Per quanto riguarda la eliminazione dall'articolo 1 degli insegnanti già esclusi dalle graduatorie per vizi di forma della domanda o della documentazione prodotta, l'austerità del Senato ha ritenuto che codificare in una legge, come precedente, un vantaggio per coloro che fossero caduti in una simile colpa, fosse cosa abbastanza grave. Ed ha ritenuto — tutti i gruppi d'accordo — di presentare questo fatto come abnorme, ed io, come rappresentante del Governo, non ho potuto non associarmi a questa valutazione.

Comunque, ritengo che, come ha detto anche il relatore, questo sia, in fondo, un fatto

abbastanza trascurabile, anche perché questi vizi di forma sono, secondo un'indagine esperita dal Ministero, imputabili non già a difettosa interpretazione delle norme in vigore, ma alla sola negligenza degli interessati.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ricordiamo tutti, come ha anche fatto prima il relatore, che ad un certo momento si è accesa in questa sede una dialettica intensa sulla collocazione che si voleva dare agli abilitati del 1966, così li chiamiamo per *simplicitatis causa*. Ora, ricordiamo che gli abilitati erano stati considerati dalla *communis opinio* della Commissione, come anticipatori del concorso riservato e, quindi, dovevano portarsi secondo il patrimonio dei quattro anni di servizio prestato precedentemente! Al Senato questa posizione degli abilitati che avevano conseguito l'abilitazione è sembrata da collocare nella categoria di coloro che la legge n. 603 considerava già abilitati e, quindi, aventi un anno di servizio. Opinione sostenuta da molti.

Per questo, onorevole Finocchiaro, mi sono permesso prima l'allusione a « La pioggia nel pineto »! Ma, la tesi è stata portata avanti con impeto, non vocale pari al suo, ma...

FINOCCHIARO. Non soltanto vocale, spero!

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. ...ma, con lo stesso impegno!

Lei era stato tenacissimo, lo so. Noi siamo di carattere diverso, pugliese l'uno e umbro l'altro: da una parte l'estro levantino, dall'altra il misticismo umbro, ma, comunque... il fine era lo stesso!

Ed allora, dicevo, è prevalsa questa impostazione. Io ritengo, come ha detto il relatore, che essa venga incontro ad un'attesa che buona parte di questa Commissione aveva già premeditata in questa sede, ma poi vi aveva rinunciato, proprio per trovare una certa unanimità di consensi.

Quindi, anche questo punto non è stato affrontato in modo da porsi, il Senato, in condizione di essere sotto accusa, ma è dovuto al tentativo di migliorare il testo e renderlo più agile.

Rimane l'ultima parte.

Vorrei ricordare all'onorevole Commissione che c'è stata una certa fatica da parte del Senato, degli uffici di quel ramo del Parlamento e del coordinamento tra Senato e Governo, una certa difficoltà, dicevo, a trasferire in sede legislativa questo testo. E la difficoltà a trasferirlo in sede legislativa, si riferiva, soprattutto, al fatto che ci si trova di

fronte a dei concorsi già banditi con delle scadenze ben precise, di documentazione richiesta entro il 15 febbraio, e che la maggior parte dei concorrenti attendono con ansia che il concorso abbia inizio.

Ma, esiste un altro aspetto da non trascurarsi, onorevole colleghi, ed è che ci sono grandi attese da parte di giovani docenti di avere le abilitazioni ordinarie, le quali non possono che mettersi in movimento dopo che sono iniziate queste abilitazioni — concorsi, perché così è stabilito dall'ordinamento e così è stabilito anche dai tempi successivi all'annuncio delle tabelle di concorso e di abilitazione.

Per questa ragione, in una serie di contatti continui con gli uffici del Senato che dovevano autorizzare la sede legislativa, la Commissione e il relatore Spigaroli (dico tutto questo per sgombrare un pò il campo da ostilità o rivalità che vi possono essere tra le due Commissioni!), dopo questi contatti, si è trovata la formula, vale a dire si è trovata possibile, da parte del Senato, mantenere il concorso così come esso è stato già bandito e che trova già concorrenti che si sono già preparati a sostenerlo. Non dobbiamo, infatti, mai dimenticare che esiste anche questa categoria di persone, e, nel tempo stesso, che occorre trovare la possibilità di eliminare, nello spirito dell'indicazione data dalla proposta di legge Nicolazzi-Borghi n. 4106 e, soprattutto, dalla Commissione nel contesto della legge proposta, le due difficoltà fondamentali che si presentavano per i concorrenti e che riguardavano le prove scritte.

Ricordiamoci che le prove scritte soppresse dalla proposta di legge al nostro esame sono soltanto la prova di latino e quella di applicazioni tecniche.

Ora, eliminare la prova scritta di latino per i maestri laureati, i quali non hanno una preparazione specifica, e per coloro che insegnano la lingua latina nelle forme contemplate dai programmi della scuola media, significa eliminare uno dei maggiori ostacoli.

Poiché, inoltre, il Governo è stato invitato a rendere le prove orali aderenti ai programmi della scuola media, la Commissione del Senato ha ritenuto in tal modo di essere venuta in parte incontro alle aspirazioni della Commissione della Camera la quale, pertanto, a suo parere, avrebbe potuto approvare il nuovo testo.

Per quanto riguarda la domanda fatta dall'onorevole Rampa, non è possibile rinviare esplicitamente le prove scritte a dopo la con-

vocazione del Parlamento, impegnando i nuovi legislatori.

Posso, però, assicurare che le prove d'esame saranno protratte il più possibile — anche al fine di consentire agli uffici di istruire le pratiche — almeno per un tempo tale che consenta di bandire anche le abilitazioni ordinarie.

RAMPA. Vorrei sapere quale nesso vi sia tra le abilitazioni speciali e quelle ordinarie.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le sembra opportuno, onorevole Rampa, bandire concorsi di abilitazione aventi solo il fine dell'abilitazione mentre si svolgono o dopo che si sono svolte prove di minore impegno con le quali si consegue, oltre all'abilitazione, anche l'immissione nei ruoli? Comunque, le prove di abilitazione potranno quasi certamente essere rinviate al mese di giugno.

Con queste assicurazioni e soprattutto con l'assicurazione che questo tipo di esame si definisce « riservato » in quanto riserva posti in ruolo agli abilitati, e « speciale » in quanto elimina prove scritte e indica alle commissioni d'esame che le prove orali devono riguardare in particolare le discipline insegnate nella scuola media, mi auguro che la Commissione approvi il provvedimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Finocchiaro, Achilli, Codignola, Rampa e Buzzi hanno presentato il seguente ordine del giorno, riformulato in parte rispetto a quello già illustrato dall'onorevole Finocchiaro:

« La Camera,

nell'approvare la legge: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media,

invita il Ministero della pubblica istruzione a rendere i programmi previsti per gli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media adeguati ai tipi di insegnamento praticati nella predetta scuola ».

Gli onorevoli Buzzi, Rampa, Finocchiaro e Codignola hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare il testo unificato delle proposte di legge nn. 3630-4117-4318/B,

invita il Governo

a disporre che la sessione riservata di esami di abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, non si svolga prima del 30 settembre 1968 ».

Gli onorevoli Romanato, Caiazza, Savio Emanuela, Nannini e Titomanlio Vittoria hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nel momento in cui si accinge a votare la proposta di legge n. 3630-4017-4318/B, di fronte al testo modificato dalla VI Commissione del Senato,

impegna il Governo

a non espletare il concorso di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, fino a che il Parlamento che uscirà dalle prossime elezioni non avrà avuto la possibilità di riesaminare il problema ».

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dalla VI Commissione del Senato.

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Ai fini della nomina nei ruoli degli insegnanti della scuola media, sono inclusi nelle graduatorie nazionali di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, numero 603, gli insegnanti che siano esclusi dalle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, per vizi di forma della domanda o della documentazione prodotta, nonché coloro i quali abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sempreché siano forniti della prescritta abilitazione.

Sono inclusi, altresì, nella graduatoria relativa all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a «buono» rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sempreché siano forniti della prescritta abilitazione, sono inclusi in graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Sono inclusi altresì in dette graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, relative all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.

Sulle modificazioni apportate dalla VI Commissione del Senato si sono dichiarati favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo.

Pongo in votazione l'articolo per divisione.

Il primo comma è stato completamente modificato. Lo pongo in votazione nel testo della VI Commissione del Senato.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo comma nel testo della VI Commissione del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo della VI Commissione del Senato, nel suo complesso.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 MARZO 1968

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali previste dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, sempreché siano in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 6 della presente legge.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo precedente gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, sempre che abbiano prestato almeno un anno di servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nel periodo compreso dal 1961-62 al 1966-67 incluso.

Il parere del relatore e del Governo sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento?

BUZZI, *Relatore*. Ho già dichiarato il mio parere favorevole!

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della VI Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli si estendono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Si intende, quindi, accolta la modificazione apportata dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 4 non è stato modificato. Esso diventa l'articolo 3 nel testo della VI Commissione del Senato.

La VI Commissione del Senato, ha introdotto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4.

Dalle prove d'esame della sessione riservata indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sono soppresse, con riferimento alle classi di esami di abilitazione all'insegnamento I e V, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche.

Il parere del relatore e del Governo su questo articolo aggiuntivo?

BUZZI, *Relatore*. Come ho già detto nella mia relazione, sul contenuto di questo articolo sono favorevole.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha nulla da opporre alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della VI Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Si sono astenuti nella votazione dell'articolo 4 gli onorevoli Borghi, Romanato, Codignola, Savio Emanuela e De Zan.

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata di esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale, in base al punteggio loro spettante.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione fisserà le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di immissione in ruolo.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata agli esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, saranno in-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 MARZO 1968

clusi, in base al punteggio loro spettante, in graduatorie nazionali, operanti dopo le graduatorie di cui all'articolo 1 della presente legge.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione fisserà le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di immissione in ruolo.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della VI Commissione del Senato.

(E approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è sostituito dai seguenti:

« Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è riservata una sessione speciale di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1968.

Le prove d'esame della predetta sessione speciale consistono in una prova scritta e in un colloquio per ciascuna delle classi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298. Con riferimento alla classe I e V sono soppresse, limitatamente alla sessione speciale di cui alla presente legge, le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche ».

La VI Commissione del Senato lo ha soppeso.

Sulla soppressione dell'articolo invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere.

BUZZI, *Relatore*. Devo rifarmi alla dichiarazione già fatta nel corso della mia precedente relazione. Sono decisamente contrario alla soppressione dell'articolo 6 e l'ho già dichiarato. È ovvio che la decisione sulla proposta di legge può anche tener conto delle considerazioni di carattere generale, soprattutto in ordine alla risposta che il Governo darà circa l'epoca di questa prevista sessione

di esami, ma sullo scopo non posso essere d'accordo sull'impostazione data dalla VI Commissione del Senato per quanto attiene a questo articolo.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ho visto proporre qui un ordine del giorno in cui si chiede di riesaminare il problema nella prossima legislatura e, questo non lo posso accettare!

C'è, poi, un altro ordine del giorno, a firma degli onorevoli Buzzi ed altri, che invita il Governo a far sì che la sessione riservata di esami di abilitazione, prevista dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, non si svolga prima del 30 settembre 1968. Questo, come raccomandazione, lo posso accettare!

Poi, c'è ancora un terzo ordine del giorno, mi pare, degli onorevoli Finocchiaro ed altri, mirante a rendere i programmi previsti per gli esami di abilitazione, adeguati al tipo di insegnamento praticato nella scuola media. E, anche questo ordine del giorno mi sembra possa essere accolto dal Governo come raccomandazione.

BRONZUTO. Dovrebbe essere un preciso impegno!

RAMPA. Signor Presidente! Qui stiamo, mi sembra, risolvendo un problema! Era scritto nel nostro ordine del giorno « impegna » il Governo. Io, invece, preoccupato che la parola « impegna » non dovesse essere accettata dal Governo, secondo la norma, ho trasformato detta parola nell'altra « invita ». Ritenendo, però, che non vi fosse tra impegno e invito una differenza sostanziale. Siccome, però, ho avvertito dalle parole dell'onorevole Sottosegretario che il Governo dà un certo contenuto alla questione, propongo senz'altro io stesso che nel nostro ordine del giorno si dica « impegna », sperando che il Governo accetti il nostro ordine del giorno.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ho letto « invita » ed accetto l'ordine del giorno come invito. Vorrei, tuttavia, osservare che tante volte anche nei riguardi della opposizione, quando si dice « impegna », noi invitiamo a modificare la dizione con « invita », proprio per avere una possibilità di accogliere la richiesta.

Comunque, accetto un invito come raccomandazione, ma poi questo invito diventa per Governo *sic et in quantum*, per quelle che sono le sue possibilità ovviamente, un impegno.

Quando io dico che questo invito impegna con lo stesso valore dico il vero, ma tuttavia non prevarico. Preferisco la dizione « invita »

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 MARZO 1968

perché mi mette nella condizione di fronte alla mia coscienza di poter fare qualcosa poi di concreto!

PRESIDENTE. Allora, il Governo ha accolto finora l'ordine del giorno degli onorevoli Finocchiaro ed altri, per quanto concerne i programmi, e l'ordine del giorno degli onorevoli Buzzi ed altri, relativo all'epoca di svolgimento della sessione riservata di esami di abilitazione, come invito, cui peraltro attribuisce un valore pressante.

SCIONTI. Signor Presidente, qui sta diventando una specie di commedia! C'è un impegno preciso che si chiede al Governo e, quindi, si vota!

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Nessuna commedia mi pare! Il Governo accetta l'invito come è stato presentato. Se, poi, si dice una cosa e si vuole intendere un'altra, io sono invitato, per conto mio, e disimpegnato per conto vostro!

PRESIDENTE. Quindi, dopo le dichiarazioni del Governo, passiamo alla votazione sulla soppressione dell'articolo 6, tenendo conto di questi ordini del giorno.

Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 6.

(È approvato).

Si intende, quindi, ripristinato il testo dell'articolo 6.

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

La sessione di esami di abilitazione indetta con decreto ministeriale 27 dicembre 1967, n. 322, è sospesa e il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare nuova ordinanza secondo quanto è stabilito dal precedente articolo 6.

La VI Commissione del Senato lo ha soppeso.

Il parere del relatore e del Governo?

BUZZI, Relatore. Devo ribadire, al riguardo, le affermazioni atte prima circa la soppressione dell'articolo 6, per quanto qui il problema sia diverso!

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo non crede di dover aggiungere altro a quanto già detto poc'anzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 7.

(Non è approvato).

Si intende, quindi, soppresso l'articolo 7.

FINOCCHIARO. Dal momento che abbiamo deciso di non approvare questa proposta di legge, tanto valeva ripristinare il suo spirito originario.

Sono state, invece, accettate alcune deformazioni dello spirito della proposta di legge, e successivamente essa è stata bloccata in modo definitivo per la soppressione di un articolo, che era automatico dopo avere approvato l'articolo aggiuntivo che introduce la sessione riservata.

Anche se, infatti, il Senato potesse riconsiderare il problema, la proposta di legge cadrebbe in quanto due norme sono in contraddizione fra loro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonea. Ne ha facoltà.

BONEA. È stata posta in votazione la soppressione dell'articolo 6 e vi sono stati dieci voti favorevoli e dieci contrari.

Essendo necessaria la maggioranza, è chiaro che la Commissione non ha approvato la soppressione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO. L'articolo 4 prevede una sessione riservata, mentre l'articolo 6 parla di una sessione speciale.

PRESIDENTE. In base all'articolo 91 del Regolamento, la Camera, prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, rilevando che alcune disposizioni sono fra loro in contraddizione, è autorizzata a correggere la contraddizione e a porre in votazione la soluzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tedeschi. Ne ha facoltà.

TEDESCHI. Il dibattito svolto ha manifestato che la maggioranza della Commissione intendeva accettare l'articolo 6, mentre l'articolo 4 è in contraddizione con il contenuto dell'articolo 6.

Ciò stante, penso che bisognerebbe rimettere la proposta di legge all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Scionti. Ne ha facoltà.

SCIONTI. A mio parere, non esiste contraddizione fra l'articolo 6 e l'articolo 4, in quanto l'articolo 6 estende il dispositivo dell'articolo 4.

La reale contraddizione sussiste, invece, tra gli articoli 6 e 7.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 MARZO 1968

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Siamo giunti, indubbiamente, ad un problema che potrebbe apparire, anzi lo è, piuttosto di difficile soluzione. Ma, in base al Regolamento e per quanto attiene alla mia responsabilità come rappresentante del Governo, faccio presente quanto segue. La Commissione ha votato l'articolo 4. Questo articolo 4 stabilisce che « Dalle prove d'esame della sessione riservata indetta... sono soppresse, con riferimento alle classi di esame... le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche ».

Ora, avendo noi approvato questo articolo, è stato approvato il nuovo sistema previsto dalla VI Commissione del Senato. E, questo, significa che varrà il bando già chiuso in febbraio come presentato da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Poi, la Commissione ha votato l'articolo 5 che stabilisce che cosa avverrà di coloro che avranno conseguito la abilitazione secondo l'articolo 4. Quando siamo giunti a questo punto, sarà sfuggito al Presidente e ai commissari, ma non c'era più da votare niente! Perché, infatti, era superato l'articolo 6, già assorbito nell'articolo 4. Quindi, la votazione sull'articolo 6 è stata semplicemente una pleonastica manifestazione e null'altro!

SCIONTI. No, perché c'è tutto il primo comma dell'articolo 6!

SERONI. Noi abbiamo, però, votato in ogni caso anche l'articolo 6 che risulta ora mantenuto. Quindi, andiamo in Aula. Questa sta diventando una vera prepotenza!

TEDESCHI. Come si fa a dire che è tutto esaurito. Leggo dal testo: « Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio abbiano prestato servizio... ».

Come ha detto il relatore, è giusto: io sono soltanto favorevole per il contenuto a quanto si dispone all'articolo 4, tuttavia faccio presente che il problema sorge sull'articolo 6!

PRESIDENTE. Onorevole! Con l'articolo 4 abbiamo approvato una sessione riservata di esami. Cioè, abbiamo confermato quel che era l'articolo 7 della legge n. 603, modificandolo solo per quanto riguarda la prova scritta. Con l'articolo 6, invece, noi ritorniamo daccapo: ad una sessione speciale! C'è, quindi, una contraddizione evidente. C'è la

sessione riservata di cui all'articolo 7 della legge n. 603 che noi abbiamo confermata nell'articolo 4. Quindi, circa l'articolo 6 a me pare, proprio per parlare serenamente, che sia preclusa ormai la possibilità di istituire una sessione speciale. Questa è la mia opinione. Io credo veramente, pertanto, che quella nostra votazione sia da annullare, perché ci era già precluso di votare!

SERONI. Vorrei portare un mio personale contributo nella discussione, per chiarire i termini della questione. Mi sembra che, sulla base del nostro Regolamento, qui si parli di preclusione. Ora, per quanto riguarda la preclusione, c'è da notare che non si può più tornare su una votazione!

PRESIDENTE. Ci siamo accorti solo dopo che era preclusa e la votazione è nulla perché l'articolo non poteva essere votato!

SERONI. D'accordo. Allora io propongo di porre il quesito alla Presidenza della Camera. Ne faccio proposta formale.

PRESIDENTE. Facciamo senz'altro così. Diciamo che è opinione del Presidente che la votazione sull'articolo 6 debba essere annullata perché era preclusa la possibilità di votare. Era sfuggito all'attenzione sia del Presidente che del relatore e degli onorevoli colleghi commissari. L'onorevole Seroni, tuttavia, fa proposta formale perché sia sottoposto il quesito alla Presidenza della Camera.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. E, secondo l'opinione del Governo, quando è stato approvato l'articolo 4, l'esame delle proposta di legge era già concluso.

PRESIDENTE. Possiamo, allora, votare ora sui due ordini del giorno.

SERONI. Lo faremo quando saremo arrivati alla conclusione sugli articoli!?

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno sono quelli di cui ho già dato prima lettura, illustrati dai proponenti nei loro interventi e sui quali si è espresso il rappresentante del governo.

Il primo, a firma degli onorevoli Finocchiaro, Achilli, Codignola, Rampa e Buzzi, è inteso ad invitare il Ministro della pubblica istruzione a rendere i programmi previsti per gli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media adeguati ai tipi di insegnamento praticati nella predetta scuola.

Il Governo dichiara di accettarlo come raccomandazione. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 MARZO 1968

Il secondo, a firma degli onorevoli Buzzi, Rampa, Finocchiaro e Codignola, è inteso ad invitare il governo a disporre che la sessione riservata di esami di abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, non si svolga prima del 30 settembre 1968.

Anche questo ordine del giorno è accolto dal Governo come raccomandazione. Lo pongo in votazione

(È approvato).

Per contro, il Governo non accoglie un terzo ordine del giorno, Romanato ed altri, in cui si propone di riesaminare il problema rimasto insoluto nonostante e al di fuori della proposta di legge esaminata, nella prossima legislatura. Ed io ritengo, d'altra parte, che non sia neppure proponibile.

ROMANATO. Non insisto sul citato ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, propongo di sospendere brevemente la seduta al fine di richiedere chiarimenti alla Presidenza della Camera in ordine alla votazione sugli articoli 6 e 7 della proposta di legge.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle 19, riprende alle ore 19,15).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Abbiamo chiarito con la Presidenza della Camera e anche con l'aiuto dei colleghi, la situazione. Si applica nel caso in esame l'articolo 91 del Regolamento della Camera dei Deputati cui prima ho fatto riferimento e che prevede i casi in cui vi sia contrasto tra due articoli votati. Indubbiamente, qui l'articolo 6 è in contraddizione con l'articolo 4. Ci potrebbe essere, cioè, la preclusione su quanto si è inteso votare. Non ci resta che ripetere la votazione, con l'intesa che ove l'articolo 4 venisse approvato restano preclusi senz'altro gli articoli 6 e 7 che sono i due articoli conseguenti. Se, invece, l'articolo 4 venisse respinto, restano allora in vigore gli articoli 6 e 7.

Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 4 della proposta di legge nel testo della VI Commissione del Senato e sul quale si sono dichiarati favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, con l'intesa, ripeto, che se fosse approvato risulteranno automaticamente preclusi gli articoli 6 e 7, il primo dei quali è in contraddizione con l'articolo posto in votazione ed è, il secondo, conseguente al primo.

(È approvato).

Restano, pertanto, preclusi i successivi articoli 6 e 7 della proposta di legge, già soppressi dalla VI Commissione del Senato.

Chiede di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Seroni. Ne ha facoltà.

SERONI. È stato qui ricordato dai colleghi durante il dibattito di questo pomeriggio, il nostro voto contrario a questa proposta di legge al momento in cui, da un coacervo di proposte di legge, tra le quali ne spiccava una che, a nostro parere, con opportuni emendamenti, avrebbe potuto apportare elementi nuovi, positivi nel mondo della scuola, fu formulato il testo poi modificato dall'altro ramo del Parlamento, oggi da noi esaminato ed approvato. Noi demmo allora il vostro voto contrario non soltanto perché con questo provvedimento, vale a dire il risultato della coassunzione di varie proposte di legge, si era arrivati a togliere alcuni riconoscimenti a categorie che, a nostro avviso, meritano invece in pieno certi riconoscimenti che noi avremmo dovuto dare, ma anche per un certo modo di procedere riscontrato nello svolgimento dei lavori parlamentari in sede deliberante. Ci troviamo di fronte, nella riunione di questa sera, a una riprova di quanto avessimo allora ragione!

Lo stesso incidente procedurale testè brillantemente risolto dal nostro Presidente, è una riprova dello stato di confusione che si è venuto a determinare nell'ambito della stessa maggioranza, di fronte alla proposta di legge in esame così come è stata formulata e come è stata poi peggiorata dall'altro ramo del Parlamento. Il fatto stesso che la maggioranza abbia votato il contrasto e che sia stato necessario un appello alla Presidenza della Camera per risolvere il problema, dimostra come questo provvedimento non raggiunga nessuno degli scopi che inizialmente, primi fra tutti i presentatori delle varie proposte di legge e la Commissione si proponevano.

Per questo il nostro voto contrario di stasera è doppiamente motivato. Ripeto, e concludo: motivato come già si disse in quest'aula, per la mancata estensione a certe categorie e, adesso, anche per la mancanza di chiarezza che è apparsa nella maggioranza e nello stesso Governo!

Per cui noi riteniamo che la proposta di legge — che oggi, credo, sarà approvata se debbo tener conto dell'orientamento della maggioranza — sia frutto di confusione oltre che di contraddizioni e che, quindi, come tale non avrà possibilità di utile e proficua appli-

cazione sia nell'interesse di certe categorie di insegnanti che della scuola.

La tesi « piuttosto che scontentare tutti accontentiamo qualcuno » è, direi, la tesi tipica — consentitemelo colleghi — in questa ultima giornata di lavori della Commissione. Sì, una posizione tipica dell'attuale Governo e dell'attuale maggioranza. Il quale Governo e la quale maggioranza non sono stati stabiliti, come continua quella famosa terzina dantesca! Si sono stabiliti, sfortunatamente, diciamo, e per disgrazia anche della scuola italiana, con forma di democrazia formale! La quale maggioranza e il quale Governo hanno tenuto anche nel settore che qui ci interessa, nel settore dei problemi scolastici, sempre questa linea: cercare di accontentare qualcuno non potendo accontentare tutti!

E noi respingiamo in pieno l'assunzione a simbolo della propria linea di politica scolastica una funzione che appare meramente materialistica e volgare. Qui, infatti, non si tratta di accontentare alcune categorie non potendosi accontentare tutti, qui si tratta di fare il profitto della scuola italiana.

Io direi, in questa fine di una legislatura che ci ha visti qui tante volte riuniti in dibattiti accesi, ma per lo più sereni, che noi ci siamo venuti a trovare di fronte ad una maggioranza che non ha accontentato pochi non potendo fare questo con tutti, ma che non ha fondamentalmente accontentato le esigenze vitali della scuola italiana.

Per questa ragione noi con, direi, doppia ragione, votiamo nuovamente contro la proposta di legge all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonea. Ne ha facoltà.

BONEA. Una categoria alla quale la scuola media ha attinto e attinge, tuttora, al fine di far fronte alle sue accresciute esigenze, è quella dei maestri laureati, e credo che il principale scopo di questa proposta di legge fosse quello di far affluire nella scuola media non solo giovani laureati e abilitati, ma anche maturi insegnanti elementari i quali, nonostante i loro impegni scolastici, hanno conseguito una laurea e ambivano a passare nella scuola media con tutti i diritti che competono a un docente.

Le modificazioni apportate dalla VI Commissione del Senato deludono le aspettative dei maestri laureati e non prendono in considerazione le accresciute esigenze della scuola media, per cui vedremo ancora per molti anni studenti universitari che insegnano, a loro danno, e a danno della scuola media che

non dispone di insegnanti in possesso di sufficiente esperienza didattica.

Per questi motivi, il mio gruppo voterà contro il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Borghi. Ne ha facoltà.

BORGHI. Confermo nuovamente il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rampa. Ne ha facoltà.

RAMPA. Poiché il Governo ha assunto l'impegno in ordine alle prove di abilitazione, dichiaro di votare a favore della proposta di legge. Aggiungo che non lasceremo nulla d'intentato affinché il problema, che riteniamo aperto nonostante l'approvazione di questa proposta di legge possa essere ripreso nella prossima legislatura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicolazzi. Ne ha facoltà.

NICOLAZZI. Ribadisco il mio voto contrario, per le motivazioni che ho esposto nel corso della precedente discussione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei fare una breve dichiarazione che segue quella dei rappresentanti dei vari gruppi politici. Vorrei, cioè, ricordare ai memori e agli immemori — perché, qui, ci sono anche questi ultimi — che questo provvedimento che vi accingete a votare vuole apportare delle norme integrative alla legge n. 603. E, le norme integrative devono considerare solo talune categorie di esclusi per ragioni particolari, come ad esempio gli abilitati che sono sopraggiunti. Che poi, durante la discussione, si sia aperta la cateratta anche di una valutazione di una proposta di legge che è stata presentata dagli onorevoli Nicolazzi e Borghi, è una questione diversa da quella che era originariamente la proposta di legge « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603 ». Per questo, il voto contrario, per esempio, preannunciato dall'onorevole Bonea ci fa presumere che ci sia oggi qui un onorevole Valitutti che vale più di un Valitutti che aveva dato voto favorevole in precedenza, perché aveva collaborato anche nell'astensione dal voto.

Il Governo attende, quindi, un voto favorevole sul provvedimento. D'altra parte, il provvedimento è d'iniziativa parlamentare e, quindi, è bene che l'iniziativa parlamentare abbia il suo esito.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Isgrò e Tesauro: Riconoscimento ai professori ordinari delle università e degli istituti di istruzione superiore del servizio prestato presso istituti di Stato con personalità giuridica (2943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Isgrò e Tesauro: « Riconoscimento ai professori ordinari delle università e degli istituti di istruzione superiore del servizio prestato presso istituti di Stato con personalità giuridica ».

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento, a condizione che al primo comma dell'articolo 3 alle parole: « aliquota a carico », sia sostituita la parola: « riduzione ».

Il relatore, onorevole Racchetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FINOCCHIARO

RACCHETTI, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame modifica l'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, il quale prevede che ai professori ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria possano essere riconosciuti, ai fini della carriera, determinati servizi prestati prima dell'entrata in ruolo, e valuta questi servizi in base al grado in cui furono prestati che abbiano svolto la loro attività presso le scuole archeologiche di Atene e di Roma, presso la Scuola di storia moderna contemporanea e presso la Scuola annessa all'Istituto di storia antica.

I presentatori di questa proposta di legge intendono estendere questi riconoscimenti ai professori che abbiano prestato il loro servizio presso tre enti di Stato con personalità giuridica e cioè presso l'Istituto centrale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale della nutrizione.

Credo che tale proposta possa essere approvata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Seroni. Ne ha facoltà.

SERONI. Questa proposta di legge è in prima lettura.

Nell'esaminare il precedente provvedimento è stato fatto presente che qualora la Commissione non avesse approvato gli emendamenti apportati dall'alto ramo del Parlamen-

to, ben difficilmente essa avrebbe avuto esito positivo, per cui, per le stesse ragioni, propongo di non discutere questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo sarebbe favorevole a questa proposta di legge. Poiché però occorrono 24 ore per la trasmissione al Senato e l'ordine del giorno di domani del Senato non può recepire alcun altro provvedimento, accollo la proposta dell'onorevole Seroni.

RACCHETTI, *Relatore*. Sentite le dichiarazioni del Governo, mi associo alla proposta dell'onorevole Seroni.

PRESIDENTE. Rinvio, se non vi sono obiezioni, il seguito dell'esame della proposta di legge.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

Per la fine della IV legislatura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Prima di passare alla votazione segreta dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna, consentitemi qualche dichiarazione fuori del parlamentarismo formale. Poiché pare sia questa l'ultima giornata dei nostri lavori, è quindi arrivato il momento in cui da parte mia è doveroso rivolgere un saluto cordiale e, consentitemi, amichevole. Si è instaurato in questa nostra Commissione — credo che tutti ne abbiano il merito — un rapporto che prima di essere di Commissione è un vincolo di amicizia. Questo vincolo di amicizia conserviamolo — è l'augurio più sentito che voglio formulare, e sincero — anche dopo e anche al di fuori. È vero che le diverse opinioni ci hanno spesso divisi, ma, questo, non ha cementato l'unione di tutti. Significa che, nonostante tutto, si deve essere amici per collaborare al fine comune. Abbiamo collaborato per cinque anni. Senza dubbio alcune cose ci sono riuscite, altre no, altre ci sono riuscite male. È fuori discussione: è questo il destino degli uomini! Però, c'è stato un impegno comune e totale da parte di tutti. Io vi do atto che talvolta, per fare cosa gradita al Presidente, qualcuno di voi, anche da parte di colleghi dell'opposizione, ha receduto dalla propria posizione. Devo darne atto a tutti: c'è stato questo comune vincolo fra noi.

Vi voglio dare ora qualche indicazione, come curiosità statistica, di quel che abbiamo

fatto. Non voglio dire che è stata questa la Commissione che ha lavorato di più, perché siamo vincolati anche con i colleghi delle altre Commissioni, a principi di forma e di amicizia. Però, credo sia stata una di quelle che hanno lavorato di più fra quelle che hanno lavorato molto.

Abbiamo tenuto 161 sedute in sede legislativa e 192 in sede referente; sono stati esaminati in sede legislativa 235 provvedimenti, in sede referente 84; abbiamo dato il parere su 27 provvedimenti di legge. Quindi, abbiamo esaminato complessivamente 366 proposte e disegni di legge. Abbiamo approvato in sede legislativa 217 disegni e proposte di legge, in sede referente 24; per un totale di 241 provvedimenti.

Ancora consentitemi una parola di ringraziamento per quel che avete fatto; soprattutto per la collaborazione amichevole che mi avete dato personalmente, più che come Presidente, direi proprio come vostro collega, come deputato. Un ringraziamento espresso di tutto cuore ad ognuno di voi e un ringraziamento che voglio esprimere anche, è ovvio, al Governo che ha collaborato con noi e ci ha dato da discutere, da fare e contrastare.

Ma, un ringraziamento vorrei rivolgere, da parte di tutti voi, e un riconoscimento che vorremmo dare più solenne e non possiamo farlo qui, alla nostra Segretaria di Commissione dottoressa Guarnieri. Direi che è stata impareggiabile, specie in queste ultime giornate di travaglio durissimo. Ogni seduta, i colleghi lo sanno, comporta tutto un lavoro precedente e susseguente alla seduta stessa che si deve svolgere nel modo più breve. E, questo lavoro lo ha sostenuto la nostra Segretaria veramente in modo ineguagliabile. Gliene siamo gratissimi perché non avremmo potuto lavorare come abbiamo lavorato se non avessimo avuto questa fattiva e preziosa collaborazione.

Così vogliamo anche — non ce ne siamo, né potevamo dimenticarne — estendere questo nostro ringraziamento al nostro carissimo dottor Placido che l'ha preceduta e ci ha seguiti nei primi anni di questa legislatura.

A tutto questo, consentitemi, onorevoli colleghi, ch'io aggiunga un augurio per tutti. Per me, l'augurio migliore è di incontrarmi ancora con voi in questo ambiente parlamentare; incontrarmi con tutti e — lo faccio per me! — però anche l'augurio di non stancarvi troppo nei prossimi giorni. Un augurio che gli italiani comprendano quello che avete fatto o tentato tutti di fare di bene, anche se in qualche settore non vi siete riusciti. Un augu-

rio per le vostre famiglie, la vostra salute e la vostra vittoria di domani — non elettorale, dico — ma nel compito che continuerete a svolgere per la nostra nazione.

Vi ringrazio di cuore ancora una volta e vi prego di accogliere l'invito di bere con me un bicchiere di spumante, per brindare insieme al comune lavoro svolto e consolarci della fatica comune che abbiamo fatto! (*Applausi*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Senatori Majer ed altri: « Equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle sopresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (5010).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

Senatore Russo: « Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4068).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Testo unificato della proposta di legge:

Titomanlio Vittoria e Fusaro; Nannini ed altri; Racchetti ed altri: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (*Modificata*

 IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 MARZO 1968

dalla VI Commissione permanente del Senato) (3630-4017-4318-B):

Presenti	33
Votanti	31
Astenuti	2
Maggioranza	16
Voti favorevoli	19
Voti contrari	12

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Badini Confalonieri, Berlinguer Luigi, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, Della Briotta, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Bonea, Illuminati, Levi Arian

Giorgina, Loperfido, Magri, Massucco Costa Angiola, Nicolazzi, Racchetti, Rampa, Romano, Rosati, Savio Emanuela, Scionti, Seroni, Tedeschi, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 3630, 4017, 4318-B:

Bonea e De Zan.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO